



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e
Sicurezza alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneveterinaria@cert.regionepiemonte.it

Oggetto: PSA – Ordinanza n. 5/2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”. Riscontro a richiesta deroga di cui all’articolo 4 comma 2.

Si fa riferimento alla richiesta di codesto Assessorato prot. 00024351/2024, circa la possibilità di condurre attività venatoria anche nelle zone di restrizione di tipo I e nelle zone CEV.

L’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n.5/2024 5/2024, al comma 3 prevede che il Commissario straordinario, sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica e sentito il GOE, possa autorizzare il depopolamento dei cinghiali in zona CEV definendone metodi e personale coinvolto, anche in deroga al comma 2.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il divieto di attività venatoria nelle zone soggette a restrizione parte I, in accordo all’art. 4 comma 2 della suddetta Ordinanza.

Tenuto conto che l’obiettivo prioritario delle misure di cui alla citata Ordinanza è l’eradicazione e la sorveglianza della PSA, si chiarisce che le attività di depopolamento nelle zone CEV possono essere autorizzate e gestite solo a seguito del completamento del rafforzamento delle barriere sulla base della situazione epidemiologica nonché delle elaborazioni non solo dei dati di sorveglianza anche di densità della popolazione di cinghiali e gestione venatoria. Tale attività di elaborazione è al momento in essere da parte di uno specifico gruppo tecnico operante in seno al Gruppo Operativo degli Esperti che a breve fornirà indicazioni operative per le attività specifiche da condurre in zona CEV.

Premesso quanto sopra e sentito il GOE nella riunione dello scorso 22 ottobre non si ritiene di potere esprimere parere favorevole alla concessione della deroga in quanto l’attività venatoria descritta dalla richiesta non si inserisce chiaramente in una strategia di controllo/eradicazione della PSA quanto piuttosto in una risposta alla problematica del danno arrecato dai cinghiali alle colture agricole, obiettivo legittimo ma in questo momento non coincidente con quello dell’eradicazione della PSA. Inoltre il GOE fa presente che manca un ‘obiettivo-densità’ da raggiungere, così come informazioni sulla stima di popolazione da ridurre numericamente, mentre nella ZR 1 manca la

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

valutazione del tipo di suddivisione territoriale dell'attività venatoria e la eventuale sovrapposizione alla zona CEV.

Al momento, in attesa di poter disporre di dati ed elaborazioni che consentono di stimare adeguatamente la probabilità che in dette aree non sia presente il virus della PSA, la priorità va data alla ricerca rinforzata delle carcasse piuttosto che al depopolamento che verrà pianificato non appena ottenuti i dati e le elaborazioni precedentemente citati.

Nel ringraziare per l'attenzione si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
Dott. Giovanni Filippini*

Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00025913 del 30/10/2024

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.